

**CONTRATTO REP N. 2074 DEL 21.10.2020**

**FORNITURA BIENNALE MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE**

**DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE. 2021/2023 – LOTTO UNICO**

**CIG 8871904EC6**

L'anno duemil....., addì ..... del mese di ottobre nella sede della Società Alto Calore Servizi S.p.A. – Corso Europa, 41 Avellino, con la presente scrittura privata a valere tra i contraenti Alto Calore Servizi S.p.A., rappresentata dal Dott. Michelangelo Ciarcia nato a Venticano il 22/07/1956, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Alto Calore Servizi S.p.A., domiciliato per la carica presso la Società stessa, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltante" P.Iva e C.F. ....; e la ditta ..... con sede in ..... (AV) alla Via ....., P.IVA ..... iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n. REA ....., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Il Fornitore", rappresentata da ..... nata il .., la quale interviene in questo atto in qualità di ..... della stessa.

**PREMESSO:**

Che con Determina dell'Amministratore Unico N. del .., veniva autorizzata la procedura aperta ai sensi art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in oggetto; Che a seguito dell'espletamento della gara, la ditta ..... s.r.l. con verbale della Commissione esaminatrice delle offerte del ....., depositato in originale agli atti c/o l'Area Amministrativa – Servizio Contratti della Società, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della Fornitura annuale di materiale idraulico per la manutenzione delle condotte e delle opere idrauliche lotto unico - Organi di regolazione, sfiati ed accessori, riduttori di pressione, valvole controllo livello e relativi ricambi, minuteria ed organi di controllo, tubazioni e raccorderia con un importo a base d'asta di Euro 400.000,00; Che con Determina dell'Amministratore Unico del ....., si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la fornitura alla ditta .....; Che il

fornitore ha prodotto Certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio di Avellino, dal quale si evince che nei confronti del fornitore stesso non risulta alcuna procedura concorsuale in corso; Che è in possesso delle certificazioni di qualità e conformità dei materiali forniti alle norme europee e alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 174 del 06.04.2004; Che il fornitore non è assoggettato agli obblighi di cui alla L. 68/99 in quanto azienda con meno di 15 dipendenti; Che negli ultimi tre anni ha effettuato forniture analoghe come previsto dal Bando di gara; Che è risultato in regola con le posizioni assicurative e contributive come si evince dal DURC; Che l'Appaltatore ha preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto accettandone tutte le prescrizioni previste.

TANTO PREMESSO

L'Alto Calore Servizi S.p.A. e la ditta ..... rappresentati a tutti gli effetti come innanzi CONVENGONO E STIPULANO:

**ART. 1 – Premesse** - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 – Oggetto** - Il Fornitore assume l'appalto della fornitura di materiale idraulico occorrente per la manutenzione delle condotte e delle opere idrauliche la cui descrizione analitica è contenuta nella Scheda offerta predisposta e completata dal Fornitore stesso con l'indicazione dei prezzi unitari e presentata in sede di partecipazione alla gara, la quale anche se non materialmente allegata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 3 – Condizioni generali del contratto** - L'appalto della fornitura è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e scaturenti dalla normativa vigente in materia, nonché dal "Patto d'Integrità" che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegato.

**ART. 4 – Durata del contratto** – Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data del primo ordinativo.

**ART. 5 – Quantità della fornitura** - I quantitativi presunti della fornitura sono quelli riportati nelle rispettive schede offerte. Tali quantità sono da considerarsi comunque presunte ed indicative in quanto, in base alle effettive, contingenti ed imprevedibili esigenze sono suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione nella misura massima del 30% rispetto alle quantità previste negli elenchi, fermo restando il prezzo complessivo, per lotto, offerto dalla ditta aggiudicataria. In tali casi il Fornitore si obbliga a garantire, senza pretesa alcuna, la fornitura anche nel caso di fabbisogni maggiori o minori secondo le effettive, contingenti ed imprevedibili necessità e si impegna a lasciare invariati i prezzi offerti per la durata contrattuale di 1 anno a decorrere dalla data del primo ordinativo.

**ART. 6 – Prescrizioni e caratteristiche tecniche della fornitura** - Il Fornitore si impegna a fornire i materiali oggetto del presente contratto aventi le specifiche tecniche e qualitative corrispondenti a quelle indicate nelle schede offerte presentate in sede di partecipazione alla gara. Tali specifiche, costituiscono requisiti essenziali e necessari della fornitura. Il fornitore si obbliga, altresì, a fornire il materiale munito di certificazione nonché conformità alle norme europee nonché rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6.4.04.

**ART. 7 – Corrispettivo della fornitura** - Il corrispettivo della fornitura sarà calcolato con l'applicazione dei prezzi unitari, da ritenere fissi ed invariabili, indicati nella scheda offerta presentata in sede di partecipazione alla gara dal Fornitore.

L'importo complessivo, al netto del ribasso del ..... % ammonta a euro ..... (...../..), oltre IVA come per legge, comprensivi delle spese di imballo e consegna merce.

**ART. 8 – Modalità degli ordini** - Gli ordinativi saranno inoltrati al Fornitore, a cura dell'Area Amministrativa - Servizio Contratti della Società, tramite fax o mail. Il Fornitore si obbliga a fornire il 30% del materiale nel primo quadrimestre dall'aggiudicazione. Negli ordinativi sarà indicato il

quantitativo occorrente per ogni articolo e/o pezzo, il luogo di consegna della merce che di norma, come indicato in Capitolato, è la sede societaria sita in Contrada Micaletti di Mercogliano (AV), nonché il termine per la consegna. Il Fornitore nomina il Sig. .... quale suo “referente” per i rapporti con la Società, nato il ..... ad Avellino tel. ....

**ART. 9 – Modalità di consegna** - Il materiale dovrà essere consegnato nei luoghi e secondo le modalità indicate negli ordinativi a cura e rischio del fornitore, franco di ogni spesa compreso imballaggio e facchinaggio. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto compilato secondo la legislazione vigente, che riporti gli estremi del contratto, delle tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura anche per consentire al consegnatario di apporvi l'attestazione di ricevuta merce. Il Fornitore, ribadendo quanto espresso all'art. 5 del presente contratto, si obbliga, per ogni prodotto, a fornire la relativa certificazione di conformità alle norme europee ed alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al decreto del Ministro della Sanità n. 174 del 06.04.04. E' posto a carico del Fornitore l'obbligo di consegnare la merce agli indirizzi esatti indicati nei singoli ordinativi di fornitura, in caso contrario non si effettuerà il pagamento della relativa fattura fino alla consegna esatta, fatta salva l'applicazione delle penali. La Società esige la consegna del materiale richiesto entro e non oltre il termine di quarantotto ore dalla ricezione dell'ordinativo. Nel caso in cui sorgesse la necessità di effettuare un ordinativo di fornitura superiore al 20% dell'intero quantitativo risultante dalle schede offerte, la Società esigerà la consegna del materiale entro un termine non inferiore a giorni cinque dalla ricezione dell'ordinativo. Ove la Società necessitasse di forniture urgenti per imprevedibili ed improvvise esigenze di materiali, il Fornitore dovrà consegnare la merce richiesta al momento in cui riceve l'ordinativo. Il Fornitore, per poter far fronte alle esigenze della Società, si impegna a rendere disponibile in magazzino, per tutta la durata del contratto, una giacenza corrispondente al 30% dei materiali oggetto del presente contratto. In caso di ritardo della consegna della merce richiesta, la Società applicherà, eventualmente, le penali di cui all'art. 6 del capitolato. La consegna è da considerarsi parziale se

inferiore al quantitativo ordinato. In tal caso, fermo restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo, il Fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento al numero dell'ordine assegnato in origine dal Fornitore. La Società non procederà al pagamento di forniture incomplete e/o parziali.

**ART. 10 – Verifica qualitativa della fornitura** - La Società, nel termine di giorni venti dal ricevimento, sottoporrà la merce ricevuta alla verifica della corrispondenza alla tipologia, caratteristiche tecniche e qualitative richieste. Nel caso si riscontrasse un difetto, una differenza oppure un quantitativo diverso dell'articolo consegnato rispetto a quello ordinato, ne sarà comunicazione a cura della Società al Fornitore via fax o mail e quest'ultimo dovrà provvedere a ritirare la merce entro un breve termine dalla comunicazione stessa, applicando, eventualmente una penale pari al 5% del valore della merce stessa. La mancata sostituzione della merce comporterà l'applicazione delle penali previste per la mancata consegna. Il materiale difforme dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore.

**ART. 11 – Sostituzione dei prodotti** - La sostituzione del tipo di prodotto è ammissibile solo nel caso in cui il Fornitore dimostri che esso non è più in produzione. In tal unica ipotesi, il nuovo prodotto dovrà avere le caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali minime richieste nella tabella dei prodotti.

**ART. 12 – Penalità** - Nel Capitolato Speciale di Appalto sono riportate delle penalità a carico del Fornitore che la Società applicherà in caso di ritardo nella consegna della merce ordinata. Nel caso di specie la Società, previa comunicazione-contestazione scritta dell'inadempienza, applicherà a carico del Fornitore le seguenti decurtazioni sull'importo pattuito: 5% dell'importo della merce ordinata, per ritardi fino al 5 giorni sulla data di consegna indicata nell'ordinativo, ordinata per ritardi dal 6° al 10° giorno suua data di consegna indicata nell'ordinativo. Tali penali si applicano anche nel caso di ritardo sul termine fissato dalla Società per la sostituzione della fornitura

consegnata non corrispondente, dalla verifica effettuata, ai requisiti richiesti. In ogni caso la Società, in presenza di ritardi, potrà comunque, ove lo ritenga necessario, fornirsi della merce stessa a libero mercato, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto quello convenuto.

**ART. 13 – Risoluzione di diritto** - Ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. ed in ossequio a quanto disposto dal CSA, qualora la mancata e/o ritardata consegna totale o parziale della merce ordinata e/o la non corrispondenza della stessa ai requisiti contrattuali si sia verificata più di tre volte anche non consecutive, e/o nel caso in cui il ritardo si protragga oltre il 10° giorno dalla ricezione dell'ordinativo da parte del Fornitore, la Società ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso da inviare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

**Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. In relazione a quanto sopra, la ditta ha comunicato i seguenti dati:

•Conto corrente bancario n. dedicato ai pagamenti del presente contratto – Istituto– Agenzia di;

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

**ART. 15 – Cauzione** - Il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva per la somma garantita di euro mediante Polizza Fideiussoria n. , emessa in data dall’Agenzia di ..... della.....

**ART. 16 – Pagamenti** – All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, ogni qualvolta l’ammontare delle forniture raggiungerà l’importo di € 10.000,00 al netto di eventuali penali. Il pagamento della merce regolarmente consegnata e per la quale non siano sorte contestazioni, verrà effettuato a mezzo mandato entro 60 gg. D.F.F.M. I pagamenti saranno disposti tramite fatturazione elettronica *split payment*. Il codice destinatario ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate è il seguente **9D20XIQ**. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un elenco indicativo dei singoli ordinativi di fornitura effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione delle quantità richieste e copie dei documenti di trasporto controfirmati per presa di consegna.

**ART. 17 – Spese di contratto** – Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del Fornitore. Essendo le forniture oggetto del presente atto sottoposte a regime IVA come per legge, il presente contratto resta soggetto a tassa fissa di registrazione. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso.

**ART. 18 – Controversie** – Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Avellino. E’ esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 19 – Trattamento dati** – La Società, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, informa la DITTA ----- che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Titolare del trattamento è Alto Calore Servizi S.p.A. Cso Europa, 41 Avellino. Atto letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Ditta

Alto Calore Servizi S.p.a.

L’ Amministratore Unico

Amministratore Unico

Sig.

(Dott. Michelangelo Ciarcia)

Il sottoscritto dichiara di aver sottoscritto il presente contratto in data -----

L' Amministratore Unico